

Legge europea (n. 238/2021): cosa cambia per i cittadini stranieri



Roma, 24 febbraio 2022 - Lo scorso 17 gennaio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge europea 2019-2020 (l. 238/2021). Il dispositivo, come sempre, è variegato nel suo contenuto, in quanto si occupa di diverse tematiche per il necessario adempimento degli obblighi che derivano dall'appartenenza del nostro paese all'Unione Europea. In questa nota ci limitiamo a trattare gli articoli afferenti alla condizione dei cittadini

stranieri. In effetti, ci sono importanti novità, sia in materia di permessi di soggiorno, sia per l'accesso ai servizi sociali. Va ricordato che la Legge europea costituisce, assieme alla legge di delegazione europea, uno dei due strumenti utilizzati per l'adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario.

Le modifiche introdotte in questo dispositivo, in particolare, scaturiscono dalle osservazioni critiche avanzate dalla Commissione europea circa l'inadeguato recepimento della direttiva sul permesso unico (Direttiva Ue 2011/98).

1. Contrasto alle discriminazioni razziali

L'Europa chiede di contrastare il fenomeno della discriminazione dei lavoratori fondata sulla loro nazionalità, come richiede la direttiva 2014/54/UE del Parlamento e del Consiglio, per dare loro la possibilità di esercitare i diritti che sono previsti dalla libera circolazione.

All'art. 1 comma 2 della legge si modifica l'art. 5bis del decreto legislativo n. 215/2003 affidando "ulteriori compiti all'Ufficio Antidiscriminazioni Razziali. In particolare è assegnato ad UNAR "il compito di svolgere, in modo autonomo e imparziale, attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea". Ad UNAR, dunque il compito di promuovere la parità e combattere ogni forma di discriminazione. L'ufficio deve assicurarsi inoltre che al lavoratore sia fornita assistenza giuridica o di altro tipo, effettuare o commissionare indagini relativamente a ostacoli o restrizioni che riguardano anche i familiari dei lavoratori e formulare raccomandazione su ogni questione che riguarda il fenomeno.

2. Immigrazione e condizione dello straniero

Sono molte le modifiche alle leggi esistenti e le novità previste in materia d'immigrazione. Vediamo le più significative.

Art. 3, comma a): Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, i titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno e i minori stranieri titolari di uno dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 31 del dlgs n. 286/1998 "sono equiparati ai cittadini italiani per quanto riguarda la fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale".

Art. 3, comma b) Le prestazioni che costituiscono diritto alle quali si applica il regolamento (CE) n. 883/2004, spettano agli stranieri titolari di permesso unico di lavoro, ai titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, che svolgono un'attività lavorativa o che l'hanno svolta per un periodo non inferiore a sei mesi e hanno dichiarato la loro immediata disponibilità allo svolgimento della stessa, nonché agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca.

Per la fruizione delle prestazioni familiari di cui all'art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, sono equiparati ai cittadini italiani i titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi e gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.

3. Stranieri ed assistenza sociale: le novità

Di particolare interesse è la modifica apportata all'art. 41 del testo unico immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998), con l'aggiunta di due commi.

La vecchia formulazione dell'articolo 41, infatti, subordinava l'estensione ai cittadini extracomunitari delle provvidenze concesse a titolo di assistenza sociale, al possesso di un permesso di soggiorno purché di durata non inferiore a un anno. Sulla base di tale norma l'INPS aveva in passato negato la concessione di prestazioni quali l'assegno di natalità e maternità.

Con l'art. 3), invece, si ammette ora la parità di trattamento anche nei confronti di cittadini di Paesi Terzi ammessi in uno Stato membro per motivi di lavoro a norma del diritto dell'Unione o del diritto nazionale ovvero titolari di un permesso unico.

Pertanto, dopo le modifiche approvate con la Legge europea, la equiparazione ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle prestazioni in materia di sicurezza sociale si applica:

- ai titolari di permesso unico lavoro;
- ai titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio che svolgano un'attività lavorativa o l'abbiano svolta per un periodo non inferiore a sei mesi;
- ai titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca.

Anche ai fini della fruizione delle prestazioni familiari sono ora equiparati ai cittadini italiani:

- gli stranieri titolari di permesso unico lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi;
- gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare per un periodo superiore a sei mesi.

4. Qualifiche professionali

Agli articoli 4 e 5, si stabilisce che le autorità competenti debbano prestare la piena cooperazione tra i vari centri di assistenza dello Stato membro ospitante e di quello di origine per il riconoscimento delle qualifiche professionali.

Nell'ambito dell'applicazione della normativa interna sul riconoscimento delle qualifiche, vengono ricompresi i tirocini professionali svolti fuori dal territorio nazionale anche dai cittadini degli Stati membri UE residenti in Italia.

5. Protezione internazionale

L'art. 14 tratta di domande di protezione internazionale, facendo riferimento ad una sentenza della Corte di Giustizia dell'UE, che stabilisce venga aggiunto allo status di rifugiato, quello di protezione sussidiaria.

6. Permessi di soggiorno

L'art 15 della legge europea tratta la tematica del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, stabilendo tra l'altro, che il rilascio debba avvenire entro 90 giorni dalla richiesta e che la durata sia portata a 10 anni, rinnovabile. I permessi che, all'entrata in vigore della legge, abbiamo superato i 10 anni non sono più validi. Il permesso è considerato un documento valido di identità personale. Per quanto riguarda i visti per soggiorni di breve durata (art. 16), il questore della provincia in cui lo straniero si trova, può prorogarne la durata, fino al massimo previsto dalla normativa europea (art. 33 del regolamento CE n. 810/2009).

7. Rimpatri

L'art. 17 della legge tratta del rilascio di documenti di viaggio europei per il rimpatrio di cittadini stranieri irregolari.

Allegato:

[LEGGE N. 238 DEL 23 DICEMBRE 2021 \(Legge europea 2019 - 2020\) \(PDF\)](#)